

RU 2020 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



Ordinanza

sulle misure di accompagnamento nel campo dello sport per l'attenuazione delle conseguenze delle misure prese dal Consiglio federale per combattere il Coronavirus (Ordinanza COVID-19 sport)

Modifica del 20 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 sport del 20 marzo 20201 è modificata come segue:

Art 1 lett. b e c nonché 3 cpv. 1 lett. a Abrogati

Art. 4 Prestazioni in denaro a fondo perso

- ¹ Nel quadro dei crediti approvati, l'UFSPO può concedere aiuti finanziari sotto forma di prestazioni in denaro a fondo perso a:
 - a. società sportive che svolgono regolarmente attività e manifestazioni societarie e club sportivi non organizzati come associazioni che però svolgono attività e manifestazioni come una società sportiva;
 - organizzazioni a scopo non lucrativo che hanno come scopo principale lo svolgimento di competizioni nello sport popolare e nello sport di prestazione non prevalentemente professionistico.
- ² Non si concedono aiuti finanziari a club delle leghe le cui federazioni sportive nazionali ricevono prestiti giusta l'articolo 41*a* dell'ordinanza del 23 maggio 2012² sulla promozione dello sport.

Art. 6 Importo degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari servono esclusivamente a superare crisi di liquidità sorte a seguito delle misure della Confederazione per combattere il coronavirus.

1 RS 415.021

2020-1451 1761

² RS 415.01

Art. 7 Richiesta di aiuti finanziari

¹ Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate all'UFSPO mediante mezzi di comunicazione elettronici con firma facsimile.

- ² Le richieste devono contenere:
 - a. la ditta o il nome e la sede del richiedente:
 - b. una motivazione, compresa la documentazione comprovante che sono soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 5;
 - c. il nome di un mandatario commerciale presso l'organizzazione, disponibile per eventuali richieste di chiarimenti;
 - d. la presa di posizione di una società di revisione esterna incaricata dall'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere riguardante:
 - 1. l'adempimento dei presupposti di cui all'articolo 5,
 - 2. l'ammontare delle perdite finanziarie sorte a seguito delle misure della Confederazione per combattere il Coronavirus,
 - 3. le prospettive di un risanamento finanziario del richiedente,
 - 4. nelle richieste di prestiti giusta l'articolo 3, la possibile scadenza per la restituzione.
- ³ L'UFSPO può richiedere documentazione complementare.
- ⁴ Le richieste di aiuti finanziari possono essere presentate fino al 30 giugno 2020.

Art. 9 – 11 Abrogati

П

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga II cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr